



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2002**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione del regolamento recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili".

Il giorno **13 Novembre 2015** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
LUCA ZENI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il Capo III della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 “*Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*” disciplina gli strumenti di monitoraggio e le attività di controllo sugli impianti termici civili.

Con riferimento a tali ultime, l'art. 13 della citata legge provinciale stabilisce il procedimento sanzionatorio per violazioni delle disposizioni concernenti la disciplina degli impianti termici civili, puntualmente indicando per ciascuna fattispecie di violazione la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, entro un limite minimo ed un limite massimo.

*Ratio* della disciplina sanzionatoria di cui sopra è all'evidenza garantire il corretto funzionamento di tutti gli impianti termici presenti nella provincia di Trento, disincentivando comportamenti ed omissioni che possano pregiudicarne la sicurezza.

Fermo quanto sopra, la norma provinciale richiamata contempla anche fattispecie di violazioni amministrative estranee al pregiudizio alla sicurezza degli impianti, sostanziandosi piuttosto in mere omissioni formali – passibili di regolarizzazione – od in violazioni le cui conseguenze potenzialmente pericolose sono del tutto eliminabili.

Trattasi, specificatamente, dei casi di:

-mancanza del libretto di impianto per la climatizzazione (già libretto di impianto o libretto di centrale), facente capo al responsabile dell'impianto e per la quale è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro;

-omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche dell'impianto termico, facente capo al responsabile dell'impianto e per la quale è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro;

-mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione dell'impianto termico, facente capo al responsabile dell'impianto e per il quale è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro;

-mancata compilazione e mancata sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, facente capo al manutentore e per la quale è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

Di ciò tenuto conto, posto altresì che ai sensi della L.P. 27 agosto 1982, n. 20 “*Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della Provincia, per le quali, in presenza dell'accertamento di una violazione, non si dà corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato da questo articolo*”, con il regolamento qui allegato si propone di introdurre un temperamento del regime sanzionatorio vigente in materia di impianti termici civili prevedendo - con

riferimento alle sole fattispecie di violazioni sopra indicate – specifiche modalità di adeguamento e conformazione alle norme violate.

Lo schema di regolamento è stato predisposto dal Servizio Legislativo unitamente al Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste, e trasmesso alle Strutture di staff le quali hanno espresso il loro parere, ciascuna, per i profili di propria competenza.

La procedura seguita per la predisposizione del regolamento è pertanto conforme alle direttive per la predisposizione degli atti normativi approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione dd. 19 luglio 2013, n. 1444, come da ultimo integrata con deliberazione dd. 02 marzo 2015, n. 295.

Tutto ciò premesso, visto ed esaminato il regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, se ne propone l'approvazione.

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

-udita la relazione;

-vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20;

-vista la deliberazione giuntale dd. 19 luglio 2013, n. 1444, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi, come da ultimo integrata con deliberazione dd. 02 marzo 2015, n. 295;

-visto il parere favorevole del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali dd. 09 settembre 2015, prot. n. D319/15/457673/1.1.1-2015-1;

-visto il parere favorevole del Servizio Supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa dd. 10 settembre 2015, prot. n. S172/2015/459613/1.1.1/59-15;

-visto il parere favorevole del Dipartimento Affari Finanziari dd. 16 settembre 2015, prot. n. PAT/D317/2015-471514;

-vista la nota del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi dd. 30 settembre 2015, prot. n. D318/15/498874/1.1.1;

-visti gli atti richiamati in premessa;

-a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

1. di approvare l'allegato regolamento (e relativo allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante *“Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili”*;

2. di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare con proprio decreto le disposizioni regolamentari di cui al precedente punto 1) da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

RM

*Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili*

### Art. 1

#### *Temperamento del regime sanzionatorio in materia di impianti termici civili*

1. Alle violazioni amministrative, individuate dall'allegato A a questo regolamento, tra quelle previste dall'articolo 13 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) che comportano omissioni formali passibili di regolarizzazione o le cui conseguenze potenzialmente pericolose sono eliminabili, si applicano le disposizioni procedurali contenute nella legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

2. In riferimento all'omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche dell'impianto termico previste dalla legislazione statale, l'istituto del temperamento del regime sanzionatorio si applica anche alle violazioni riferite ad anni precedenti a quello di accertamento, secondo quanto previsto dall'Allegato A a questo regolamento.

3. Questo regolamento si applica alle violazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento.

Individuazione delle fattispecie di violazioni amministrative previste dall'art. 13 della legge provinciale n. 20 del 2012 alle quali si applica il temperamento del regime sanzionatorio.

	<i>Fattispecie</i>	<i>Norme sanzionatorie</i>	<i>Soggetto sanzionato</i>	<i>Modalità di adeguamento e conformazione alle norme violate</i>	<i>Termini di adeguamento e conformazione alle norme violate</i>	<i>Entità sanzione</i>	<i>Note</i>
1	Mancanza del libretto di impianto per la climatizzazione di cui al DM 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 (già libretto di impianto o libretto di centrale).	Art. 13, co. 1, lett. a), L.P. n. 20 del 2012.	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico	- Esibizione ad APRIE del libretto di impianto per la climatizzazione <i>ovvero in alternativa:</i> - trasmissione per via telematica di copia della prima pagina del libretto di impianto per la climatizzazione (c.d. scheda identificativa)	Entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo	non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro	
2	Omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche	Art. 13, co. 1, lett. b), L.P. n. 20 del 2012.	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico	Esecuzione della manutenzione o della verifica omessa	Entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo	non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro	L'avvenuta esecuzione della manutenzione è accertata d'ufficio da APRIE .
3a	Mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici civili	Art. 13, co. 1, lett. c), L.P. n. 20 del 2012.	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico	Riconduzione del generatore di calore a valori di rendimento di combustione superiori ai limiti fissati dalla legge, per il tramite dell'intervento di un'impresa abilitata alla manutenzione degli impianti termici	Entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo	non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro	Se il generatore non è più riconducibile a valori di rendimento superiori ai limiti di legge, il responsabile dell'impianto deve provvedere alla sostituzione di tal generatore entro il termine di 180 giorni dalla data della manutenzione.
3b				Nel caso in cui non sia possibile la riconduzione del generatore termico, sostituzione dell'apparecchio entro il termine di 180 giorni dalla data della manutenzione, per il tramite dell'intervento di un'impresa addetta all'installazione			Entro 180 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo
4	Mancata compilazione e mancata sottoscrizione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al DM 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 (già rapporto di controllo tecnico).	Art. 13, co. 2, lett. b), L.P. n. 20 del 2012.	Manutentore	- Esibizione ad APRIE del rapporto di controllo, brevi manu presso la sede di APRIE <i>ovvero, in alternativa</i> - trasmissione per via telematica di copia del rapporto di controllo	Entro 15 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo	non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6.000 euro	